



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 132 – 15 giugno 2022

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

**Sez. un., 26 maggio 2022 - 13 giugno 2022, Presidente Cassano, Relatore Di Salvo -
Informazione provvisoria.**

Impugnazioni - Rito alternativo - Giudizio abbreviato - Omessa applicazione della misura di sicurezza ex art. 86, comma 1, D.P.R. n. 309/90 dell'espulsione dell'imputato straniero dal territorio dello Stato - Proposizione del gravame della Pubblica Accusa.

Secondo il servizio novità della Cassazione, le Sezioni unite ai quesiti: *“Se l'impugnazione, da parte del pubblico ministero, della sentenza, emessa a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omissa di disporre, ai sensi dell'art.86, comma primo, del d.P.R. n.309 del 1990, la misura di sicurezza dell'espulsione dell'imputato straniero dal territorio dello Stato, debba essere presentata e trattata nelle forme del ricorso per Cassazione ovvero in quelle dell'appello di fronte al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art.579, comma 2, cod. proc. pen.*

Se nel caso di ritenuta ricorribilità per cassazione, il rinvio a seguito di annullamento della sentenza impugnata debba essere disposto in favore del giudice che ha emesso la sentenza stessa ovvero in favore del tribunale di sorveglianza competente ai sensi dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen.”, hanno fornito la seguente soluzione:

“prima questione: la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato che abbia omissa di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione (ai sensi dell'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990) non è, sotto tale profilo, appellabile dal pubblico ministero al tribunale di sorveglianza ex art. 680 cod. proc. pen., ma impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 608 cod. proc. pen.;

seconda questione: se, in relazione alla omessa disposizione della misura di sicurezza della espulsione, è annullata la sentenza di un tribunale o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.”

[Sez. un., sent. n. 23400 del 27 gennaio 2022 \(dep. 15 giugno 2022\), Presidente Cassano, Estensore Pistorelli.](#)

Riti alternativi - Patteggiamento - Ratificazione dell'accordo da parte del giudice, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena ad una delle condizioni previste dall'art. 165, comma 1, c.p., estranea alla pattuizione - Subordinazione alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, in caso di mancato esplicito consenso dell'imputato - Durata di tale prestazione.

Nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale della pena deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege

alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e qualora al suo riconoscimento sia stata subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata.

La durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18 bis disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e, se inferiore, quello stabilito dall'art. 165, primo comma, cod. pen., in relazione alla misura della pena sospesa.

È stato così composto il contrasto giurisprudenziale, *in primis*, in ordine ai caratteri della "non opposizione", richiesta dall'art. 165, comma 1, c.p. al fine di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. Contrasto segnalato dall'Ufficio del Massimario con la relazione n. 63 del 7 novembre 2019.

Alla stregua di un primo indirizzo interpretativo, la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, c.p., trattandosi di prescrizione che il giudice deve disporre in base al comma 2 della medesima norma, laddove intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (cfr. Sez. VI pen., sent. n. 8535 del 2 febbraio 2021, in *C.E.D. Cass.* n. 280712; Sez. II pen., sent. n. 29001 del 29 settembre 2020, *ivi*, n. 279773; Sez. VI pen., sent. n. 12079 del 20 febbraio 2020, *ivi*, n. 278725; Sez. III pen., sent. n. 7604 del 22 ottobre 2019, *ivi*, n. 278601; Sez. VI pen., sent. n. 1665 del 11 dicembre 2019, *ivi*, n. 278103; Sez. III pen., sent. n. 4426 del 24 ottobre 2019, *ivi*, n. 278396; Sez. V pen., sent. n. 19721, dell'11 aprile 2019, *ivi*, n. 276248; Sez. VI pen., sent. n. 19882 del 24 aprile 2018, *ivi*, n. 273275; Sez. II pen., sent. n. 18712 del 31 gennaio 2017, *ivi*, n. 269847; Sez. V pen., sent. n. 13534 del 24 gennaio 2017, *ivi*, n. 269395; Sez. VI pen., sent. n. 13984 del 4 marzo 2014, *ivi*, n. 259460; Sez. V pen., sent. n. 11269 del 16 gennaio 2019, Sez. I pen., sent. n. 52181 del 14 dicembre 2017; Sez. VI pen., sent. n. 24497 del 27 aprile 2018; Sez. V pen., sent. n. 51755 del 17 ottobre 2018; Sez. VI pen., sent. n. 11383 del 29 gennaio 2018). Si è al riguardo evidenziato che la legge n. 145 del 2004 intervenendo sul testo dell'art. 165, comma 2, c.p. ha reso obbligatorio, nel caso di seconda sospensione condizionale, subordinare la concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma precedente ed ha soppresso l'inciso esistente nella norma in precedenza «salvo che ciò sia impossibile».

Nondimeno si è rilevato che l'innovazione normativa ha modificato il comma 1 dell'art. 165 c.p., ove si è prevista, in uno con il risarcimento del danno o l'eliminazione delle conseguenze dell'illecito - anche la possibilità di subordinare la sospensione all'esercizio di lavori di pubblica utilità.

Modalità che, superando l'impossibilità di subordinazione per i casi in cui i reati non ledano interessi patrimoniali di fatto, permettono – ed al comma 2 impongono - per qualunque fattispecie la sottoposizione a subordinazione del beneficio concesso (cfr. Sez. VI pen., sent. n. 13984 del 4 marzo 2014, in base alla quale *«significativamente in tal senso la disposizione richiamata ha richiesto per l'applicazione di tale condizione la mancata opposizione del condannato, in luogo che l'espressione del suo consenso, e l'esame degli atti parlamentari evidenzia che ciò è stato frutto di una precisa scelta, dettata dalla necessità di rendere concretamente praticabile tale misura, a fronte dell'impossibilità per il nostro ordinamento di imporre la formulazione di dichiarazioni alla persona sottoposta ad indagini»*).

Questo assunto è confortato dalla Corte costituzionale (cfr. ordinanza n. 229 del 2020) che ha dichiarato manifestamente inammissibile, per incompleta ricostruzione giurisprudenziale la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Lecce – in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 165, comma 2, c.p., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), della L. n. 145 del 2004, nella parte in cui subordina la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi già ne abbia goduto una volta, alla condizione che egli necessariamente risarcisca il danno o provveda alle restituzioni, senza assegnare alcuna rilevanza al caso in cui ciò non sia possibile.

All'uopo affermando che *«al giudice che si trovi a concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi ne abbia già usufruito residua sempre la facoltà di imporre al condannato, ove per le più diverse ragioni non possa porre a suo carico l'obbligo al risarcimento del danno o alle restituzioni e sempre che il condannato stesso non si opponga, la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività»* e che *«peraltro l'esercizio di tale facoltà per il giudice appare reso ulteriormente agevole dall'orientamento giurisprudenziale consolidato del giudice di legittimità, secondo il quale la richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena da parte di chi ne abbia già usufruito [...] implica la non opposizione del condannato alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., ivi compresa la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività»*.

L'antitetico indirizzo ermeneutico sostiene, di contro, che la non opposizione deve essere manifestata personalmente dall'imputato, anche quando il beneficio previsto dall'art. 163 c.p. è concesso a persona che ne abbia già usufruito (cfr. Sez. I pen., sent. n. 42073 del 13 settembre 2019; Sez. III pen., sent. n. 26259 del 10 maggio 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 273320; Sez. V pen., sent. n. 7406 del 27 settembre 2014, *ivi*, n. 259517; Sez. II pen, sent. n. 38783 del 26 ottobre 2006, *ivi*, n. 23538101; Sez. VI pen., sent. n. 44775 del 20 ottobre 2015).

L'evidenziato contrasto interpretativo assume, peraltro, ulteriori implicazioni in relazione al rito alternativo di cui all'art. 444 c.p.p., poiché al tema della "non opposizione" si affianca quello sul potere del giudice di imporre *ex officio* una condizione estranea all'accordo delle parti.

Una parte della giurisprudenza della Corte (richiamata anche nella citata ordinanza n. 229 del 2020 della Corte costituzionale) ritiene che la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, di cui l'imputato abbia già usufruito, in relazione ad una precedente condanna, implica la non opposizione alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma 1, c.p., trattandosi di un beneficio accordabile per legge solo in maniera condizionata (cfr. Sez. VI pen., sent. n. 13894 del 4 marzo 2014, in *C.E.D. Cass.* n. 259460; Sez. V pen., sent. n. 13534 del 24 gennaio 2017, *ivi*, n. 269395; Sez. V pen., sent. n. 49481 del 13 novembre 2019, *ivi*, n. 277520; Sez. V pen., sent. n. 28568 del 25 settembre 2020, *ivi*, n. 279696; Sez. III pen., sent. n. 4426 del 24 ottobre 2019, *ivi*, n. 278396; Sez. VI pen., n. 19882 del 24 aprile 2018, *ivi*, n. 273275).

Nondimeno, si è osservato che, anche in sede di patteggiamento, nel caso di seconda sospensione condizionale, il giudice è tenuto a subordinare il beneficio all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma secondo, c.p., pena la nullità della sentenza (cfr. Sez. VI pen., sent. n. 50214 dell'11 ottobre 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 271586, che ha annullato solo il punto della concessione del beneficio *ex art.* 163 c.p.; Sez. II pen., sent. n. 11611 del 27 gennaio 2020, *ivi*, 278632 che ha ritenuto affetta da nullità la sentenza di patteggiamento nel suo insieme e non solo nella parte relativa alla sospensione).

Nell'opposto indirizzo si annoverano, invece, alcune pronunce, secondo cui il giudice, ratificando l'accordo intervenuto tra le parti, non può alterare i contenuti pattizi e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, c.p. quando tale condizione sia rimasta del tutto estranea alla pattuizione (Sez. VI pen., sent. n. 13905 dell'11 marzo 2010, in *C.E.D. Cass.* n. 246689; Sez. IV pen., sent. n. 31441 del 9 luglio 2013, *ivi*, n. 256073; Sez. III pen., sent. n. 57593 del 25 ottobre 2018, *ivi*, n. 274706) e ciò, secondo alcune pronunce, anche quando si tratti di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo (Sez. III pen., sent. n. 25349 del 10 aprile 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 276006; Sez. III pen., sent. n. 16624 del 6 marzo 2020, non massimata).

Orientamento che, *ex ante* novella del 2004, si era consolidato grazie all'intervento delle Sezioni Unite (sent. n. 10 del 1° maggio 1993, in *C.E.D. Cass.* n. 194064), in forza del quale «*nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice non può, alterando i dati della concorde richiesta, subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo, alla cui imposizione la legge lo faculti. Ne discende che l'operatività del beneficio sospensivo non può essere subordinata alla demolizione del*

manufatto abusivamente realizzato, fermo l'obbligo del giudice di ordinarla (anche) a seguito di sentenza ex artt. 444 - 448 cod. proc. pen.». Ciò in quanto l'apposizione di una condizione era sempre facoltativa e l'accordo ex art. 444 c.p.p. non poteva essere alterato sulla base di «una autonoma determinazione del giudice, non necessitata, dato che l'articolo 165 del codice penale gli riconosce un potere di subordinazione ma non stabilisce un obbligo» (così Sez. un. sent. n. 10 dell'11 maggio 1993, cit.).

Il dissidio interpretativo è insorto, infatti, a seguito delle modifiche apportate all'art. 165 c.p. dalla legge n. 145 del 2004, che hanno sottratto al giudice spazi di manovra nel caso di seconda sospensione condizionale della pena, imponendo di subordinare sempre, in tal caso, il beneficio all'adempimento di uno degli obblighi di cui al comma 1.

Di qui trae le mosse il primo indirizzo interpretativo, in considerazione del fatto che la condizione è obbligatoria e che, quindi, la richiesta ex art. 444 c.p.p., presentata da un imputato che ha già fruito in passato del beneficio ex art. 163 c.p., implica *ex se* la non opposizione alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.

Indirizzo a cui si contrappongono altre sentenze, espressione dell'altro orientamento ermeneutico, che afferma che il patto è inviolabile e che non è consentito al giudice intervenire sull'accordo, neppure nell'ipotesi in cui la condizione, non prevista dalle parti, sia obbligatoria ex art. 165, comma 2, c.p. Potendo egli, di contro, solo respingere la richiesta ex art. 444 c.p.p.

In particolare, una pronuncia (cfr. sent. n. 25349 del 10/04/2019), ponendosi in consapevole contrasto con altre, ha rimarcato come, pur vertendosi in ipotesi di statuizione obbligatoria, essa non abbia un contenuto prefissato, essendo la determinazione in ordine al *quomodo* rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice.

Si solleva così il problema connesso alla imposizione *ex officio* di una condizione che è sì obbligatoria, ma non predeterminata e può essere più o meno afflittiva, dato che plurime sono le opzioni offerte dall'art. 165, comma 1, cod. pen. E, nel caso del lavoro di pubblica utilità, la discrezionalità del giudice si esercita anche nella determinazione della durata della prestazione lavorativa (su questo profilo si innesta la questione oggetto del secondo motivo di ricorso).

L'ulteriore contrasto interpretativo afferisce, poi, alle modalità ed ai parametri di computo della durata dell'attività lavorativa, in relazione alla disciplina risultante dagli artt. 165, comma 1 c.p.; 18-*bis* disp. coord. cod. pen e 54 del D.lgs. n. 274 del 2000. Come già evidenziato, l'art. 165, comma 1, c.p. prevede che la sospensione condizionale della pena può («deve» nel caso di seconda sospensione) essere subordinata, se l'imputato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

L'art. 18 *bis* disp. coord. cod. pen, introdotto dalla L. n. 145 del 2004, stabilisce che nei casi di cui all'art. 165 c.p. il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

L'art. 54 D.lgs. n. 274 del 2000, che disciplina il «*lavoro di pubblica utilità*» nel procedimento del giudice di pace. Per quanto qui interessa, circa i parametri di durata del lavoro, il comma 2 del citato art. 54, prescrive che: «*la durata non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi*»; il comma 3 precisa che la prestazione non può superare le sei ore di lavoro settimanale «*tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali*»; al comma 4 fissa in otto ore giornaliera la durata della prestazione.

L'art. 18 disp. coord. cod. pen. non richiama, invece, il comma 5 dell'art. 54. Ragione per cui non opera la statuizione ivi contenuta: «*Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro*» (cfr. Sez. IV pen., sent. n. 20297 del 5 marzo 2015, *ivi*, n. 263861; conf. Sez III pen., sent. n. 6519 del 16 settembre 2019, non massimata).

Un primo orientamento, valorizzando il richiamo espresso all'art. 54 D.lgs. n. 274 del 2000, contenuto nell'art. 18-*bis* disp. coord. cod. pen., ritiene operante, anche nell'ambito dell'art. 165 c.p., la disciplina dettata per il processo davanti al giudice di pace. All'uopo sostenendo che la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, ha una durata massima di sei mesi (ventisei settimane) e deve essere svolta prestando sei ore di lavoro settimanali e, quindi, per una durata complessiva non superiore alle centocinquantasei ore, salvo che il condannato, al fine di abbreviarne i tempi di esecuzione, chieda lo svolgimento della prestazione per una durata giornaliera superiore, che non può comunque eccedere le otto ore (cfr. Sez. I pen., sent. n. 32649 del 16 giugno 2009, in C.E.D. Cass. n. 244844; Sez. IV pen., sent, n. 20297 del 5 marzo 2015, *cit.*).

In proposito, si è inoltre affermato che la durata della prestazione del lavoro di pubblica utilità soggiace a due limiti massimi cumulativi: sei mesi ex art. 54, comma 2, D.lgs. n. 274 del 2000 o, se inferiore, quello della pena sospesa ex art. 165, comma 1, cod. pen. (cfr. Sez. III pen., sent. n. 17131 del 24 aprile 2015, Solina, non massimata sul punto).

Assunto disatteso alcuni arresti che hanno evidenziato come l'art. 165, comma 1, c.p. debba prevalere sul punto, rispetto all'art. 54, comma 2, D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, poiché il rinvio operato dall'art. 18-*bis*, disp. coord. cod. pen. deve intendersi limitato alle sole modalità esecutive del lavoro di pubblica utilità e non già alla sua durata.

Segnatamente, si è affermato (Sez. VII, ord. n. 6898 del 14 dicembre 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 276350) ha stabilito che, nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, nel subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, qualora il condannato non si opponga, è vincolato al solo limite temporale di cui all'art. 165, comma 1, c.p.

E che, in consapevole contrasto con la giurisprudenza precedente, la durata massima dello svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività, ove la stessa costituisca condizione per il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è disciplinata dall'art. 165 c.p. e corrisponde alla durata della pena la cui esecuzione è stata sospesa (cfr. Sez. III pen., sent. n. 6519 del 16 settembre 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 278596).

QUESTIONI PENDENTI

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. II sent. 26 aprile 2022 – 6 giugno 2022 n. 21822 Pres. Rago, Rel. Cianfrocca.](#)

Confisca – Concorso di persone nel medesimo reato – Confisca per equivalente dell'intero ammontare del profitto conseguito dal reato disposta nei confronti di ciascun concorrente – Legittimità.

Nel caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all'art. 648 *quater* c.p., disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (*Fattispecie nella quale il g.u.p., a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, aveva disposto nei confronti di ciascun imputato la confisca dell'intero ammontare del profitto conseguito dal reato commesso in concorso tra loro. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse degli imputati*).

Sez. V sent. 28 aprile 2022 – 7 giugno 2022 n. 22119, Pres. Miccoli, Rel. Belmonte.

Diffamazione – Accusa contenuta in esposto al Consiglio dell'ordine professionale – Liceità – Limiti.

Accusare un professionista, presso l'Organo delegato al controllo del rispetto dei canoni della deontologia professionale, di comportamenti che integrino violazioni di tali regole è un fatto astrattamente privo di anti giuridicità, venendo in rilievo l'esercizio di un diritto e, finanche, rendendosi un servizio alla categoria professionale alla quale il "denunciato" appartiene, perché la pone in grado di mettere in atto meccanismi di autotutela. Il C.O.A., infatti, è il soggetto istituzionalmente preposto a raccogliere le eventuali lamentele sull'operato di uno avvocato professionista, a cui, quindi, legittimamente inoltrare una missiva, un esposto, una segnalazione. Il ricorrente nel rivolgersi a tale organismo per segnalare quello che, a suo modo di vedere, era stato un comportamento non condiviso dell'avvocato difensore, chiedendo risposte *jure suo utitur*, egli ha posto in essere una condotta scriminabile *ex art. 51 c.p.* Naturalmente, tale discorso è valido sempre che i fatti portati a conoscenza dell'organo professionale siano veri (o, nei limiti *ex art. 59 c.p.*, siano ritenuti tali dall'agente)

Sez. V sent. 28 aprile 2022 – 7 giugno 2022 n. 22119, Pres. Miccoli, Rel. Belmonte.

Diffamazione – Elemento materiale del reato – Sussistenza – Poteri della Corte di Cassazione.

In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato.

Sez. V sent. 2 febbraio 2022 – 9 giugno 2022 n. 22581, Pres. De Gegerio, Rel. Guardiano.

Minaccia - Elemento materiale – Attitudine ad intimorire – Valutazione.

Per la sussistenza in concreto del reato di minaccia, è necessario dedurre l'attitudine a intimorire della condotta posta in essere dal soggetto attivo dalla situazione contingente, vale a dire dal contesto in cui si inserisce la condotta in questione e, in particolare, quando essa consiste in espressioni verbali, dal momento in cui le frasi sono state profferite, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, vale a dire a tutte le circostanze di fatto rilevanti.

Sez. I, sent. 7 giugno 2022 n. 23190 - 14 giugno 2022 –, Pres. Mogini, Rel. Rocchi.

Recidiva – Criterio applicativo – Rapporto tra il fatto *sub iudice* e le precedenti condanne – Sussistenza.

Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato *sub iudice* (*La Corte, nel dichiarare infondato il motivo di ricorso avente ad oggetto l'applicazione della recidiva, ha convalidato la conformità ai principi della decisione impugnata, giudicata immune anche da vizi logici nella parte in cui ha ricordato che "l'uso di un'arma per fini così crudeli e nei confronti di un animale docile e inoffensivo fa comprendere come l'imputato non abbia mai abbandonato la sua passione, illegalmente coltivata, per questi strumenti di offesa che non ha esitato ad usare per soddisfare un istinto di uccisione primordiale quanto immotivatamente spietato"*).

Sez. I, sent. 27 maggio 2022 - 14 giugno 2022 –n. 23188, Pres. Mogini, Rel. Santalucia.

Recidiva – Recidiva facoltativa – Obbligo motivazionale sulla sussistenza di una maggiore capacità a delinquere – Necessità.

L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (*La Corte, richiamato il consolidato principio di diritto, ha annullato la sentenza impugnata in quanto la Corte di appello aveva omissis di pronunciarsi, nonostante lo specifico motivo di impugnazione, in ordine alla ricorrenza delle condizioni per l'applicazione della recidiva limitandosi ad affermarne la sussistenza, ma senza dar conto, come le era stato invece richiesto, delle ragioni per le quali la nuova condotta criminosa è tale da rivelare, alla luce dei precedenti, una maggiore capacità a delinquere*).

Sez. IV, sentenza 19 aprile 2022 – 14 giugno 2022 n. 23118 – Pres. Di Salvo – Rel. Antezza.

Sospensione del procedimento con messa alla prova – Art. 464 *bis* c.p.p. – Ordinanza di ammissione - Impugnazione del Procuratore Generale – Ammissibilità.

Il procuratore generale è legittimato ad impugnare l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento unitamente alla sentenza con la quale il giudice dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova. Il carattere incidentale del procedimento di messa alla prova, in assenza di una clausola normativa espressa, non esclude difatti il procuratore generale dai soggetti legittimati al ricorso. *(Si segnala all'attenzione dei lettori che la IV sezione della Corte di Cassazione con ordinanza n. 15493 ha rimesso alle S.S.UU. la questione avente ad oggetto la legittimità per il procuratore generale di proporre impugnazione avverso l'ordinanza di ammissione ex art. 464 bis c.p.p. nonché avverso la sentenza emessa ex art. 464 septies)*

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. VI, sent. 16 marzo-8 giugno 2022, n. 22417, Pres. Di Stefano, Rel. Ricciarelli.](#)

Autoriciclaggio - Condotta dissimulativa - Criteri di individuazione - Idoneità "ex ante" ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene - Sufficienza - Prova della concreta valenza dissimulativa - Necessità.

In tema di autoriciclaggio, il criterio da seguire ai fini dell'individuazione della condotta dissimulativa è quello della idoneità "ex ante", sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell'illecito per effetto degli accertamenti compiuti, determini automaticamente una condizione di inidoneità dell'azione per difetto di concreta capacità decettiva. Nondimeno, la concreta valenza dissimulativa non può non correlarsi al tipo di operazione di volta in volta compiuta, che deve di per sé sottendere un'artificiosa strumentalità, che non può essere solo apoditticamente prospettata, dovendo essere, invece, dimostrata.

[Sez. VI, sent. 4 maggio-8 giugno 2022, n. 22391, Pres. Criscuolo, Rel. Ricciarelli.](#)

Evasione - Reato istantaneo ad effetti permanenti - Ipotesi - Pluralità di condanne per condotte di evasione relative al medesimo arco temporale in cui si è protratto l'allontanamento - Violazione il principio del "ne bis in idem"- Sussistenza.

Viola il principio del "ne bis in idem" la pronuncia di una pluralità di condanne per il delitto di evasione tutte relative al medesimo arco temporale in cui si è protratto l'allontanamento dell'imputato dal luogo di detenzione, anche domiciliare, trattandosi di reato istantaneo ad effetti permanenti, a meno che tali

effetti siano stati interrotti da uno stabile rientro in detto luogo, attuato in maniera da interrompere l'elusione del controllo da parte delle autorità preposte alla vigilanza.

Sez. VI, sent. 10 marzo-15 giugno 2022, n. 23405, Pres. Fidelbo, Rel. Costanzo.

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice - Integrazione del reato - Ipotesi - Mero rifiuto di ottemperare ad un obbligo coattivamente eseguibile - Rilevanza - Esclusione.

Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti previsti dall'articolo 388, comma secondo, c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente inesequibile perché richiede per la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato: infatti, l'interesse tutelato dalla norma non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. *(In motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato che per integrare il reato non basta un mero comportamento omissivo, ma si richiede un comportamento attivo che sia volto a frustrare, o quanto meno a rendere difficile, l'esecuzione del provvedimento giudiziale, mentre la semplice inattività viene perseguita dalla legge con sanzioni di carattere civilistico).*

C. Leggi speciali.

Sez. V sent. 11 maggio 2022 – 8 giugno 2022 n. 22281, Pres. Palla, Rel. Caputo.

Falso in certificazione ex art. 55 *quinquies* d. lgs. 165/2001 – Rapporto con il delitto di cui all'art. 480 c.p.

Il reato di falso in certificazione di cui all'art. 55-*quinquies* del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è in rapporto di specialità rispetto al reato di cui all'art. 480 c.p. (anche nel caso di falso per induzione) e, pertanto, non concorre con quest'ultimo che resta dunque assorbito nel primo.

Sez. IV, sentenza 2 dicembre 2021 – 7 giugno 2022 n. 21835 – Pres. Dovere – Rel. Esposito.

Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 CdS – Alcoltest – Rifiuto accertamento – Obbligo avviso assistenza difensore – Esclusione.

L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.

Sez. III sent. 3 maggio 2022 – 1° giugno 2022 n. 21258, Pres. Sarno, Rel. Sessa.

Reati tributari – Omesso versamento Iva – Applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. – Limiti.

In tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-*bis* c.p., è applicabile laddove l'omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata ad euro 250.000,00 dall'art. 10-*ter* d.lgs. n. 74 del 2000, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale: in ogni caso, ai fini dell'applicabilità dell'indicata esimente, il dato fattuale del modesto superamento della soglia di punibilità assume rilevanza solo in presenza delle ulteriori condizioni indicate dall'art. 131-*bis* c.p. e quindi, in primis, della scarsa gravità complessiva della condotta.

Sez. III sent. 7 aprile 2022 – 1° giugno 2022 n. 21264, Pres. Andreazza, Rel. Pazienza.

Stupefacenti – Distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto.

La distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone *ex* art. 110 c.p., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare.

D. Diritto processuale.

Sez. I, sent. 14 giugno 2022 – 9 giugno 2022 n. 23191, Pres. Mogini, Rel. Rocchi.

Dibattimento – Revoca della ordinanza ammissiva dei testimoni – Omessa motivazione concernente la superfluità degli stessi – Deducibilità della eccezione – Deroghe.

La revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495 co. 2 c.p.p., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6 co. 3 lett. d) della CEDU, al quale si richiama l'art. 111 co. 2 della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (*Precisa la Corte, al fine di dichiarare infondato il motivo di impugnazione, che detta nullità doveva essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182 co. comma 2 c.p.p., con la conseguenza che, in assenza di eccezioni, essa è da considerare*

sanata in quanto la norma prevede una eccezione alla regola della deducibilità con riferimento ai casi in cui la parte assista al compimento dell'atto nullo).

Sez. V sent. 11 maggio 2022 – 8 giugno 2022 n. 22279, Pres. Palla, Rel. Catena.

Dibattimento – Revoca di prova testimoniale ammessa – Obbligo motivazionale.

Il giudice, ai sensi dell'art. 495, comma 4, c.p.p., può revocare una prova testimoniale già ammessa sia quando essa, rispetto al materiale probatorio già assunto nel contraddittorio tra le parti, non appaia più decisiva, sia quando non sia più utile, perché incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo; ciò nondimeno, la revoca dell'ordinanza ammissiva va espressamente motivata, in quanto il difetto di motivazione sul necessario requisito della superfluità della prova determina una nullità di ordine generale a regime intermedio. La superfluità della prova, tuttavia, deve risultare non solo dalla motivazione dell'ordinanza di revoca, ma anche dalla motivazione della sentenza che, a sua volta, non può che fondarsi sulla sintesi delle evidenze probatorie in cui si innesta anche la prova testimoniale revocata.

Sez. I, sent. 14 giugno 2022 – 27 maggio 2022 n. 23202, Pres. Mogini, Rel. Santalucia.

Difensore – Istanza di rinvio per ragioni di salute – Assolutezza dell'impedimento – Necessità.

Ove sussista un impedimento rientrante nell'ambito delle ragioni di salute, il difensore impedito non ha l'obbligo di nominare un sostituto o di indicare le ragioni della mancata nomina (*In applicazione del sopra esposto principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 41432 del 21/07/2016, Rv. 267747, la Corte ha rigettato il ricorso in quanto, nel caso in esame, il difensore aveva prospettato un impedimento, non assoluto, ricollegabile ad una programmazione di attività di profilassi per la somministrazione del vaccino anti covid-19 che, sostiene la Corte, ben poteva essere riprogrammato per tempo su iniziativa dell'interessato; in ogni caso, trattandosi di intervento di prevenzione delle malattie, la sottoposizione alla vaccinazione non è stata valutata tra le attività impeditive della partecipazione all'udienza causate da ragioni di salute*).

Sez. V sent. 21 marzo 2022 – 1° giugno 2022 n. 21474, Pres. Sabeone, Rel. Sessa.

Giudizio – Imputato sottoposto a misura restrittiva all'estero – Legittimo impedimento – Sussistenza.

La sottoposizione dell'imputato a misura restrittiva in uno stato estero (secondo modalità che non consentano l'allontanamento senza previa autorizzazione) costituisce un legittimo impedimento che, in ossequio al disposto dell'art. 420-ter c.p.p., impone al giudice di disporre, anche di ufficio, il rinvio ad una nuova udienza.

Sez. I, sent. 14 giugno 2022 – 7 giugno 2022 n. 23209, Pres. Mogini, Rel. Rocchi.

Impugnazioni – Restituzione nel termine per caso fortuito o forza maggiore – Omessa notifica al difensore della data di udienza in caso di mancato accoglimento della istanza di rinvio per legittimo impedimento – Esclusione.

Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (*Nel caso de quo, la Corte, facendo riferimento al principio elaborato nel precedente Sez. 4, n. 15814 del 05/03/2015, Gaietti, Rv. 263148, ha potuto precisare che la comunicazione di cui all'art. 420 ter comma 5 c.p.p. è prevista soltanto nel caso in cui il legittimo impedimento del difensore viene riconosciuto, non nel caso contrario, ed inoltre, la pretesa del ricorrente di contestare in questa sede la legittimità dell'ordinanza con cui il giudice aveva rigettato l'istanza di rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore risulta inammissibile non solo perché le ordinanze rese nel corso del giudizio possono essere impugnate solo unitamente alla sentenza, ma anche in conseguenza dell'intervenuta irrevocabilità della sentenza del Tribunale, che ha sanato ogni nullità, anche assoluta).*

Sez. II sent. 27 aprile 2022 – 6 giugno 2022 n. 21826 Pres. Rago, Rel. Messini D'Agostini.

Misure cautelari personali – Appello del pubblico ministero – Riqualficazione del fatto in un reato più grave o riconoscimento di un'aggravante a effetto speciale – Immediata efficacia esecutiva – Sussistenza.

In tema di misure cautelari personali, la decisione con la quale il tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, dia al fatto una diversa qualificazione giuridica, ovvero riconosca la sussistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale esclusa nell'ordinanza genetica, ha efficacia immediatamente esecutiva e incide, pertanto, anche sul computo dei termini di durata massima della custodia cautelare (*Fattispecie nella quale il tribunale per il riesame aveva confermato il provvedimento del g.i.p. di rigetto della richiesta intesa ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere per decorrenza dei termini di durata massima. Ciò in quanto la circostanza aggravante della agevolazione mafiosa, inizialmente esclusa nell'ordinanza genetica e successivamente ritenuta sussistente dal tribunale per il riesame a seguito dell'accoglimento dell'appello del pubblico ministero, aveva portato a un anno il termine di durata massima della custodia*

cautelare, che nella prima fase risultava invece di sei mesi. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato).

Sez. V sent. 28 aprile 2022 – 13 giugno 2022 n. 22992, Pres. Miccoli, Rel. Brancaccio.

Misure cautelari – Impugnazioni – Disciplina da Covid 19 - Irregolarità della sottoscrizione digitale – Rilevanza.

In tema di disciplina pandemica da Covid-19, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione di un provvedimento cautelare la mera irregolarità della sottoscrizione digitale, poiché l'art. 24, comma 6-*sexies*, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede cause tassative di inammissibilità, tra le quali la lettera a) di tale disposizione indica unicamente la mancanza della sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione da parte del difensore.

Sez. II sent. 8 febbraio 2022 – 14 giugno 2022 n. 23244 Pres. Rago, Rel. Beltrani.

Misure cautelari reali – Appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di revoca del sequestro preventivo – Accoglimento del gravame – Valutazione dell'istanza di parte di sospendere l'immediata esecutività dell'ordinanza ex art. 322 bis c.p.p. – Possibilità per il tribunale per il riesame di provvedere *de plano* – Ragioni.

In tema di misure cautelari reali, sulla richiesta della parte di sospendere l'immediata esecutività dell'ordinanza che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, abbia disposto il sequestro dei beni, il tribunale del riesame legittimamente provvede *de plano*, trattandosi di istanza non disciplinata dal codice, che non ne contempla l'ammissibilità e/o la proponibilità, sicché difetta qualsiasi richiamo normativo alla necessità di procedere con rito camerale partecipato, ai sensi dell'art. 127 c.p.p. (*Fattispecie nella quale il tribunale per il riesame, con procedura de plano, aveva rigettato la richiesta dei ricorrenti di sospendere l'esecutività dell'ordinanza che, accogliendo l'appello cautelare del pubblico ministero, aveva disposto il sequestro preventivo dei loro beni. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse degli imputati).*

Sez. VI, sent. 9 marzo-10 giugno 2022, n. 22794, Pres. Petruzzellis, Rel. Silvestri.

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per l'equivalente - Illecito plurisoggettivo - Principio solidaristico - Applicabilità - Ipotesi.

In caso di pluralità di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di profitto del reato a lui attribuibile, sempre che tale quota sia individuata o risulti chiaramente individuabile. Pertanto, ove la

natura della fattispecie concreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consenta d'individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo deve essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, logicamente senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti.

Sez. V sent. 8 marzo 2022 – 1° giugno 2022 n. 21492, Pres. Catena, Rel. Pistorelli.

Notificazioni – Modalità di perfezionamento in caso di mancata consegna - Esigenza di acquisire la prova della ricezione della raccomandata informativa.

La notificazione a mezzo posta rimasta ineseguita per la mancata consegna dell'atto ovvero per la consegna del medesimo a persona diversa da quella cui è destinato non può considerarsi perfezionata mediante la sola spedizione della lettera raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale ovvero del suo recapito al terzo estraneo, essendo necessaria la prova certa anche della ricezione della predetta raccomandata da parte del destinatario medesimo.

Sez. II sent. 28 aprile 2022 – 9 giugno 2022 n. 22465 Pres. Messini D'Agostini, Rel. Recchione.

Sentenza – Omessa traduzione in lingua comprensibile all'imputato alloglotto – Restituzione nel termine per impugnare – Condizioni – Termini per impugnare – Decorrenza.

Quando non è stato adempiuto l'onere di traduzione della sentenza di primo grado o di quella di appello, l'imputato alloglotto può, se lo ritenga necessario, chiedere al tribunale o alla corte di appello la restituzione nel termine per impugnare correlato alla traduzione della sentenza; tale richiesta deve essere effettuata entro dieci giorni dalla scadenza del termine per impugnare, ogni volta che si accerti l'omessa traduzione o l'omesso conferimento dell'incarico all'interprete. Il termine per l'impugnazione decorrerà, in ogni caso, dalla comunicazione all'imputato della sentenza in lingua a lui nota (*Fattispecie nella quale la corte di appello aveva confermato la sentenza di condanna di primo grado, senza disporre la traduzione del provvedimento in lingua nota all'imputato, che aveva proposto ricorso per Cassazione, rilevando la mancanza di traduzione di tutti gli atti del processo, comprese le due sentenze di merito. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, rilevando che non risultava proposta, né in primo né in secondo grado, alcuna richiesta di restituzione nel termine per impugnare*).

[Sez. V sent. 10 marzo 2022 – 7 giugno 2022 n. 22136, Pres. Catena, Rel. Brancaccio.](#)

Sospensione del processo con messa alla prova – Determinazione del periodo di durata dei lavori di pubblica utilità – Poteri del giudice.

Nel disporre la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, il giudice, qualora non sia stata indicata la durata del lavoro di pubblica utilità nel programma di trattamento stilato ai sensi dell'art. 464-*bis*, comma 4, c.p.p., non può determinarla facendo generico riferimento ai parametri previsti dall'art. 133 c.p.p., posti in correlazione automatica con le indicazioni sanzionatorie contenute in altri atti del procedimento (nella specie, la pena indicata con la richiesta di decreto penale di condanna opposta dall'imputato), poiché in tal modo viene meno al proprio specifico onere motivazionale che impone, in tale ipotesi, di dare conto delle ragioni delle scelte operate in relazione alle peculiarità del caso concreto.

[Sez. V sent. 3 maggio 2022 – 9 giugno 2022 n. 22606, Pres. Zaza, Rel. Cananzi.](#)

Udienza preliminare - Omesso avviso al difensore di fiducia – Nullità - Natura.

L'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso per l'udienza preliminare a "partecipazione necessaria" è causa di nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 lett. c) c.p.p., in quanto si traduce nella violazione di una norma processuale concernente l'assistenza dell'imputato, con la precisazione che detta nullità è inquadrabile nella categoria delle nullità assolute di cui all'art. 179, dato che essa deriva dall'inosservanza di una disposizione che ha determinato l'assenza del difensore dell'imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. In caso di più imputati assistiti dall'unico difensore, l'avviso rituale ricevuto per uno solo dei due assistiti, da cui derivi la presenza in udienza, non equivale a costituzione e presenza anche per il secondo, per il quale mai è intervenuto l'avviso, laddove non vi sia stata costituzione in giudizio e esercizio acquiescente delle relative prerogative difensive.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 14 giugno 2022 – 9 giugno 2022 n. 23217, Pres. Mogini, Rel. Rocchi.](#)

Esecuzione – Disciplina del reato continuato – Preventiva programmazione dei delitti – Tossicodipendenza del reo – Stile di vita – Differenze.

In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione deve tenere conto della sussistenza della preventiva programmazione dei reati anche in presenza della condizione di tossicodipendenza del soggetto per verificare la plausibilità di una preventiva programmazione unitaria, mentre non può - in quanto la norma dell'art. 671 c.p.p., così come modificata, non glielo permette - sostituire alla

preventiva e unitaria programmazione dei reati lo "stile di vita" del soggetto tossicodipendente (*Afferma la Corte in sentenza che, in sostanza, la modifica dell'art. 671 c.p.p. non ha affatto introdotto un "nuovo" concetto di continuazione per i tossicodipendenti: anche per tale categoria di autori di delitti resta la necessità, imposta dall'art. 81, secondo comma, c.p., che i reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso" che, nel caso di specie è stato escluso, per la impossibilità di ritenere tali i reati commessi in un amplissimo arco temporale: non è ipotizzabile, conclude la Corte che, nel 1989, l'imputato avesse previsto e programmato i delitti che avrebbe commesso nel 2014, o anche anni prima, inoltre, militano a favore della ordinanza impugnata altri elementi che dimostrano la mancata preventiva progettazione dei reati: l'esistenza di concorrenti nei reati di volta in volta differenti, dato significativo per indicare una programmazione separata per ciascun delitto; la distanza temporale tra i singoli reati; l'esistenza di ampi periodi di detenzione*).

Sez. I, sent. 14 giugno 2022 – 27 maggio 2022 n. 23200, Pres. Mogini, Rel. Santalucia.

Esecuzione – Principio della unitarietà della esecuzione.

Il principio della unitarietà dell'esecuzione impedisce, una volta che sia intervenuto un provvedimento di cumulo, di considerare autonomamente ed isolatamente le singole pene in esso confluite per trarne conseguenze frammentate in punto di avvenuta - necessariamente parziale - espiazione; nel caso di provvedimento di unificazione di pene concorrenti tutte le pene vengono eseguite contemporaneamente come pena unica, ne consegue che, nel corso dell'esecuzione della pena cumulata, non è consentito lo scioglimento del cumulo per dichiarare, ad esempio, la prescrizione di alcune pene (*Il giudice, a parere della Corte, nella vicenda in esame ha errato nel non valutare che il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti costituisce nuovo e unitario titolo, comprensivo di tutte le sentenze in esso contenute che rende, dunque, impossibile la sospensione della esecuzione della pena inflitta dall'ultima sentenza posta in esecuzione, scindendone la posizione rispetto agli altri titoli*).

Sez. I, sent. 14 giugno 2022 – 9 giugno 2022 n. 23215, Pres. Mogini, Rel. Rocchi.

Esecuzione – Procedimento – Riproposizione di questioni già esaminate – Provvedimento di rigetto in luogo di inammissibilità – Poteri della Corte rispetto alla omessa dichiarazione di preclusione da parte del giudice *a quo*.

Il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666 co. 2 c.p.p., una nuova pronuncia sul medesimo *petitum* finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione (*In applicazione del consolidato principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sul*

presupposto che è in suo potere rilevare la preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 666 co. 2 c.p.p., determina l'inammissibilità dell'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi, conseguendone anche la inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto avverso la decisione esecutiva che l'abbia rigettata nel merito invece di dichiararla direttamente inammissibile).

Sez. I, sent. 14 giugno 2022 – 9 giugno 2022 n. 23214, Pres. Mogini, Rel. Rocchi.

Esecuzione – Reato abituale e continuazione.

La natura del delitto di cui all'art. 75 d. lgs. 159 del 2011 è quella di reato abituale quando è integrato dalla violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente con pregiudicati. Ciò premesso, poiché un singolo episodio in cui il sottoposto alla misura di prevenzione è sorpreso in compagnia di un pregiudicato non è sufficiente ad integrare il reato, la "programmazione" dei reati successivi non può che essere intesa con riferimento alle frequentazioni successive, dovendosi ritenere, appunto, che il soggetto intende frequentare abitualmente pregiudicati e ha deciso di violare in questo modo le prescrizioni derivanti dalla misura di prevenzione. Pertanto, è configurabile la continuazione tra più violazioni della prescrizione, inerente alla sorveglianza speciale di P.S., di non associarsi abitualmente alle persone che abbiano subito condanna o siano sottoposte a misura di prevenzione o di sicurezza, in quanto, pur non essendo sufficiente un singolo episodio ad integrare il reato, che ha natura di reato abituale, una volta determinatasi l'abitualità della frequentazione, i successivi episodi non sono indifferenti, ma integrano nuovi reati che possono essere unificati a norma dell'art. 81 c.p. (*Nel caso che ci occupa, la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto perché gli elementi indicati dal Tribunale non sono apparsi convincenti rispetto al fatto che i pregiudicati fossero persone differenti poiché la norma presuppone il divieto di frequentare pregiudicati, ma non la medesima persona*).

Sez. I, sent. 14 giugno 2022 – 27 maggio 2022 n. 23190, Pres. Mogini, Rel. Santalucia.

Sorveglianza – Impugnabilità del provvedimento del magistrato emesso in via provvisoria – Esclusione.

L'esercizio ad opera del magistrato di sorveglianza del potere di provvedere in via provvisoria, sia che si concluda con il rigetto che con l'accoglimento della richiesta dell'interessato di applicazione della misura alternativa, si risolve nell'adozione di un provvedimento, comunque, non impugnabile perché appunto provvisorio, spettando al tribunale e non al magistrato la competenza a decidere in via definitiva sulle domande di misura alternativa (*La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in base al principio di tassatività delle impugnazioni che non consente l'opposizione avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza*

respinge la richiesta di applicazione provvisoria della sospensione dell'esecuzione della pena per infermità fisica, trattandosi di provvedimento di natura meramente interinale).

Sez. I, sent. 14 giugno 2022 – 7 giugno 2022 n. 23211, Pres. Mogini, Rel. Rocchi.

Sorveglianza – Ordinanza applicativa del regime della detenzione domiciliare – Omessa notificazione da parte del pubblico ministero – Cessazione della esecutività della misura – Esclusione.

La notificazione al condannato dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza applicativa della misura alternativa della detenzione domiciliare produce l'effetto di dare inizio all'esecuzione della misura, con le relative conseguenze (ad es., responsabilità per evasione in caso di mancato rispetto della misura; computo dell'espiazione della pena a far data dalla notifica). Al contempo, il provvedimento con cui il pubblico ministero dà "esecuzione" all'ordinanza del tribunale di sorveglianza non incide sulla esecutività dell'ordinanza stessa; la eventuale nullità della notifica del provvedimento del pubblico ministero non determina il venir meno della esecutività dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza ma, al più, impone allo stesso pubblico ministero di rinnovare la notificazione stessa (*Il ricorrente aveva proposto un incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p., sostenendo la non esecutività del provvedimento applicativo della misura alternativa ma, sostiene la Corte, la esecutività dei provvedimenti del tribunale di sorveglianza non dipende dall'emissione dell'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero; in virtù dell'art. 100 Reg. exec. ord. pen. "la detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui è notificato il provvedimento esecutivo che lo dispone" dove l'aggettivo "esecutivo" non costituisce un riferimento all'esecuzione da parte del pubblico ministero, ma indica una caratteristica dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza).*

Sez. I, sent. 14 giugno 2022 – 7 giugno 2022 n. 23212, Pres. Mogini, Rel. Rocchi.

Sorveglianza – Reclamo – Consiglio di Disciplina – Comunicazione della udienza al detenuto – Forme.

Dinanzi al consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182 co. 2 c.p.p. (*Nel caso in esame, la Corte ha censurato la motivazione per mezzo della quale il tribunale di sorveglianza aveva annullato la sanzione disciplinare emessa nei confronti di un detenuto in regime ex art. 41 bis ord. pen. sull'errato presupposto che lo stesso non sarebbe stato convocato secondo forme rituali (peraltro non previste dalla disciplina, volta ad assicurare la speditezza della procedura) e non valorizzando adeguatamente il fatto che questi aveva partecipato alla udienza, così sanando ogni potenziale lesione del diritto di difesa).*



F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.